

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.21 MARZO 2018
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- DOVE C'È CASA...
C'È ANCHE RESPONSABILITÀ
- PER SCIARE IN SICUREZZA
LA PRUDENZA NON BASTA
- I FATTORI CHE DETERMINANO
UN FATTO LESIVO
- L'INTERVISTA / ING. SERAFINO FRONGIA
LE INSIDIE DEI PRODOTTI

CATASTROFE
DI RIGOPIANO:
UNA "VALANGA" DI
RESPONSABILITÀ
DI "STATO"





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò e Alice Righi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
12.03.2018

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
**Chi fornisce beni o servizi detiene
anche grandi responsabilità**



P2

**Dove c'è casa ...
c'è anche responsabilità**
I rapporti tra il titolare della costruzione
e l'appaltatore dei lavori, tra locatore
e conduttore



P12

**Per sciare in sicurezza
la prudenza non basta**
Le normative in materia
di barriere protettive, segnaletica
e illuminazione sulle piste da sci



P16

**I fattori che determinano
un fatto lesivo**
A partire dal codice penale, i criteri per
l'accertamento delle relazioni causali
negli illeciti penalmente rilevanti

P22

INTERVISTA / Ing. Serafino Frongia
Le insidie dei prodotti
Come comportarsi in caso di lesioni
fisiche provocate da giocattoli,
elettrodomestici e altri oggetti
di uso comune

Studio 3A breaking news

P28

NOVITÀ
**L'integrazione anche nei diritti:
il mediatore culturale**
Un prezioso servizio di Studio3A
per gli assistiti stranieri



P30

IL CASO
**Rigopiano: una "valanga"
di responsabilità di "Stato"**
Studio3A si sta battendo per fare luce sui
fatti e rendere giustizia a Giampaolo
Matrone, uno dei superstiti, e alla moglie
Valentina, una delle 29 vittime

P33

APPROFONDIMENTI
**Anche i nonni non convidenti
hanno diritto ad essere risarciti**
Quando il lavoro di Studio3A
contribuisce anche a fare
giurisprudenza

P34

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

La sede direzionale

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...

EDITORIALE

dirittoetutela



CHI FORNISCE BENI O SERVIZI DETIENE ANCHE GRANDI RESPONSABILITÀ

Mettere a disposizione a terzi, tanto più se si tratta di un'ampia platea di utenti, un bene, un prodotto o un servizio, è anche una responsabilità e, come tale, in caso di inadempimento, si è chiamati a risponderne, penalmente e civilmente.

In questo numero del nostro periodico abbiamo inteso approfondire, appunto, il concetto di responsabilità, proprio perché questo fondamentale principio del nostro ordinamento troppo spesso non viene tenuto in debita considerazione, sacrificato alle logiche del profitto. Certo, ciò non autorizza, per restare nei casi affrontati, chi circola per la strada a farsi beffe delle norme del Codice e a non rispettare i limiti di velocità e gli "stop": non giustifica il locatario di un immobile che cagioni danni alla casa o che non li segnali al locatore: non dà diritto allo sciatore di cimentarsi su piste con un coefficiente di difficoltà superiore alle sue capacità o ad effettuare discese spericolate in barba alle norme di comportamento; non legittima l'utilizzo improprio di un prodotto o non conforme alle istruzioni d'uso.

Premesso questo, tuttavia, richiamando quelle che sono anche le responsabilità in capo ai fruitori, è legittimo pretendere che gli articoli che acquistiamo e che i servizi che paghiamo, tanto più se pubblici, abbiano tutti i crismi di efficienza e, soprattutto, di sicurezza. E, nel caso contrario, se subiamo un danno, a maggior ragione una lesione fisica, abbiamo il diritto di richiedere un congruo risarcimento, e finanche il dovere, per evitare che capitino altri casi analoghi.

Sulle spesso precarie condizioni di manutenzione della rete stradale italiana, continua causa di incidenti, ci siamo soffermati ripetutamente, ma lo stesso ragionamento deve valere per le "strade innevate" degli impianti sciistici, che vanno adeguatamente protette con barriere e opportunamente segnalate e illuminate. Non parliamo poi dei prodotti immessi in un mercato liberalizzato e dove spesso vige la deregulation più totale, senza considerare i rischi a cui si espongono gli utenti, soprattutto quelli deboli come i bambini: giocattoli pericolosissimi, dispositivi elettrici ed elettronici non a norma, banali oggetti realizzati con materiali inadeguati che possono trasformarsi in "trappole" mortali. E poi c'è la casa e tutto ciò che vi gravita attorno, un bene che troppo spesso si considera nella sua dimensione privata per eccellenza, ma che a sua volta, in realtà, implica precise responsabilità di cura e custodia per scongiurare incidenti a terzi, siano essi familiari, inquilini o semplici persone di passaggio: non dimentichiamo che gli infortuni domestici sono i più frequenti.

Il diritto e la giurisprudenza in materia di responsabilità per le cose in custodia o sui prodotti impongono obblighi precisi in tal senso: compito delle istituzioni, della comunità civile e di ciascun cittadino è quello di mantenere alta l'attenzione su queste norme e di ricordare che le logiche economiche non possono e non vanno anteposte alla soddisfazione e, soprattutto, alla salvaguardia fisica e morale del consumatore o del fruitore finale.

Dott. Emes Trovò

DOVE C'È CASA... C'È ANCHE RESPONSABILITÀ

I rapporti tra il titolare della costruzione e l'appaltatore dei lavori, tra locatore e conduttore

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE

La proprietà del bene come principale criterio di imputazione in caso di danni a terzi

INCENDIO NELLA CASA DELLA NONNA: FAMILIARI DELLA GIOVANE VITTIMA RISARCITI

Fatta valere con l'assicurazione in un caso tragico e particolare la responsabilità ex art. 2051 in capo al proprietario



LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE

LA PROPRIETÀ DEL BENE COME PRINCIPALE CRITERIO DI IMPUTAZIONE IN CASO DI DANNI A TERZI

"Casa è quel luogo che i nostri piedi possono lasciare ma non i nostri cuori" La citazione di Oliver Wendell Holmes aiuta a comprendere che posto occupa nella vita della maggioranza delle persone la casa, che tuttavia è spesso foriera di varie problematiche, soprattutto quando dagli immobili derivano responsabilità.

La responsabilità civile del proprietario di un immobile è disciplinata dall'art. 2053 c.c., il quale prevede che "il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione". Tale responsabilità si riconduce allo schema della responsabilità oggettiva, collocandosi in un rapporto di specialità con la fattispecie più generale di responsabilità per danni in custodia ex art. 2051 c.c.; di conseguenza, se la fatti-specie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2053 c.c., perché mancano i presupposti del crollo dell'edificio e del collegamento del danno a difetti di manutenzione o a vizi di costruzione, si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051.

Quale presupposto per la sussistenza di una responsabilità, si ritiene pertanto che il criterio di imputazione sia dato dalla sussistenza di una situazione di diritto: l'appartenenza dell'immobile ad un soggetto. (Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja). Anche la giurisprudenza accoglie la tesi che la norma realizzi un'ipotesi particolare di danni a cose in custodia, con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicarsi dell'art. 2051 c.c. e quindi il concretarsi della responsabilità del custode, salvo il caso del concorso di quest'ultimo nella determinazione della rovina. Pertanto, viene posta una presunzione legale di responsabilità a carico del proprietario per il suo peculiare dovere di cura e di vigilanza a costruzioni potenzialmente dannose per i terzi. La presunzione di colpa non può essere utilizzata nell'azione di regresso o di rivalsa che il proprietario proponga nei confronti del terzo appaltatore della costruzione caduta. Inoltre, la presunzione di colpa non viene meno per il fatto che nessun sintomo obiettivo lasci prevedere il crollo. La responsabilità del proprietario si basa sulla constatazione che egli si trova nella posizione migliore per poter valutare le condizioni di rischio

dell'immobile e per intervenire. Questi, infatti, godendo della disponibilità giuridica dell'edificio, ha un'effettiva possibilità di intervenire nella sua manutenzione.

La legge parla di proprietario quale soggetto responsabile e il criterio della proprietà sarà quindi il principale, anche se non l'unico, a guidare le varie soluzioni operative. Sicuramente non vengono in considerazione situazioni di mero godimento o utilizzo del bene, oppure riconducibili a diritti soggettivi relativi sul bene stesso, ma la titolarità rilevante ai fini dell'art. 2053 c.c. è quella congiunta con la facoltà di controllo giuridicamente esercitabile sul bene. La ratio dell'art. 2053 è infatti duplice: individuare il responsabile sulla base della titolarità, e attribuire la responsabilità a quello dei titolari nella posizione migliore per prevenire il danno.

La figura del dominus, legittimato passivamente all'azione di danno ex art. 2053 c.c., va individuata con riferimento al momento in cui si è verificata la rovina. Gli accordi eventuali tra proprietario attuale e anteriore o posteriore sono *res inter alios acta* rispetto alla vittima della rovina e, quindi, non rilevano.

In dottrina e giurisprudenza sono state trattate le molteplici ipotesi su cui è necessario considerare il momento nel quale la qualifica di proprietario assume rilievo e cioè quello dell'avvenuta rovina dell'edificio, a nulla rilevando il mutamento della titolarità della proprietà, avvenuta sia prima che dopo l'evento dannoso. Tra queste si possono elencare: la promessa contenuta in un preliminare di vendita, ancorché accompagnata dalla consegna dell'immobile, non trasferisce la proprietà né la responsabilità ex art. 2053 c.c. (Cass. Civile 3 marzo 1965, n. 360); in caso di accettazione di eredità, poiché essa spiega effetti *ex tunc*, l'accettante è responsabile della rovina avvenuta *medio tempore* (Cass. Civile 24 agosto 1954, n. 2987); si è ritenuto responsabile, invece, l'acquirente con patto di riservato dominio. (P. Celano 28.12.1988); in caso di appalto e rovina anteriore alla consegna, poiché la proprietà si acquisisce per accessione, il committente risulta responsabile ex art. 2053 c.c. Sul contratto di appalto, va precisato come non sia sufficiente appaltare la ristrutturazione dell'immobile di proprietà per esser esentati dalla responsabilità *de quo*, in quanto "il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori" (Cass. Civile 2005, n. 1748, nonché Trib. Salerno, sez. fer., 11 settembre 2006, Redazione Giuffrè, 2006).

Ancora, va rilevato un contrasto in giurisprudenza relativo all'ambito di applicazione della garanzia da parte dell'appaltatore: egli risponde solo se il pericolo per l'edificio deriva da lavori di nuova costruzione o anche da opere di ristrutturazione? La Cassazione, Sezioni Unite Civili, risponde con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756. L'art. 1669 c.c. stabilisce la responsabilità dell'appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestano

nel corso di dieci anni dal loro compimento. Per risolvere la questione dell'operatività dell'art. 1669 c.c., la Suprema Corte ha chiarito che la rovina o il pericolo di rovina possono ben riguardare anche opere più limitate della costruzione dell'edificio come le riparazioni straordinarie, le ristrutturazioni, i restauri o altri interventi di natura immobiliare. Devono infatti considerarsi rilevanti anche i gravi difetti dell'opera che, pur interessando elementi secondari ed accessori, siano tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa. E ciò anche se per la loro eliminazione non siano richieste opere di manutenzione straordinaria, ma siano sufficienti "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture" od "opere di integrazione e manutenzione degli impianti tecnologici esistenti" (interventi disciplinati dall'art. 31 della Legge 457/78). In sostanza, per le Sezioni Unite è indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova. L'art. 1669 c.c. sarà dunque ugualmente applicabile anche se l'opera oggetto dell'appalto sia limitata a elementi secondari ed accessori, non riguardanti la prima realizzazione dell'immobile. Le Sezioni Unite hanno pertanto affermato questo principio di diritto: "L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili

preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo". Con tale interpretazione, il baricentro dell'art. 1669 c.c. si sposta pertanto dall'incolumità dei terzi alla compromissione del godimento normale del bene, con il naturale passaggio da un'ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica e contrattuale. Se vi sono più proprietari, tutti i comproprietari della parte di costruzione rovinata debbono rispondere in solido (Cass. Civile 4694/1976). In caso di condominio la ripartizione del danno dovrà essere proporzionale alle singole quote di dominio (non invece in base ad una possibile graduazione delle colpe a carico di ciascun proprietario). In caso di rovina di una parte in proprietà esclusiva risponde ovviamente il solo dominus di essa, anche se da quella parte trae utilizzo l'intero condominio. Il proprietario di un immobile ne è anche custode e deve, pertanto, rispondere dei danni cagionati dall'immobile stesso, in base al nesso eziologico tra la cosa ed il danno: "I proprietari dell'abitazione sono responsabili dei danni riportati da un bambino colpito alla testa da una mensola caduta e sistemata senza le dovute precauzioni sul balcone di casa". (Cass. Civile, Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177). In applicazione dei principi testé evidenziati, ad esempio, il titolare dell'abitazione, quale custode del





contatore, è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura - causata dal freddo - di un contatore dell'acqua situato in una abitazione. La pronuncia in questione, affermato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità del danno cagionato da cose in custodia si presume, con presunzione iuris tantum a carico del custode, il quale può escludere la propria responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, cioè di un fatto avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (caratteri che non ricorrono nell'evento che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono), chiarisce che nell'ipotesi citata "il titolare dell'abitazione, quale custode del contatore, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che il gelo nelle zone soggette d'inverno alle basse temperature non rappresenta un evento imprevedibile o incontrollabile da parte del custode, e che questi, pur non sussistendo a suo carico un onere di informazione in quanto l'ente erogatore ben conosceva le condizioni del contatore che aveva installato, e pur in presenza di un divieto per il privato di intervenire sullo strumento, ben avrebbe potuto provvedere ad isolare le tubature, proteggendole, o richiedere la sospensione della fornitura per il periodo sospetto, non essendo risultata misura idonea la semplice chiusura della chiave d'arresto" (Cass. civ., sez. III, 1

ottobre 1997, n.9568, GCM, 1997, 1823). Nel caso in cui la copertura in lamiera di un fabbricato, per le condizioni atmosferiche di portata non eccezionale, si ribalti sul fabbricato adiacente, il proprietario e custode del manto di copertura, ai sensi dell'art. 2053 c.c., è tenuto a rispondere dei danni derivati ai terzi, indipendentemente dalle eventuali responsabilità dell'appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista. (T. Pavia, 29.2.2012). Se il vizio di costruzione è addebitabile a coloro che progettano o diressero o eseguirono la costruzione, il proprietario ha diritto di rivalsa nei loro confronti. (Cass. Civile 2448/1970). Non si può dubitare dell'attitudine della Pubblica Amministrazione ad essere passivamente legittimata all'azione in esame (Cass. 4898/1977). La sua responsabilità deriva, come per ogni altro soggetto, dalla sua posizione di titolarità sulla costruzione e non involge alcun apprezzamento in ordine all'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente (Cass. Civile 2549/1963). In dottrina vi è incertezza se, in caso di immobile concesso in usufrutto, l'usufruttuario risponda in via esclusiva, oppure se la sua responsabilità concorra con la responsabilità del proprietario. Si ritiene anche che il proprietario e l'usufruttuario debbono rispondere verso il terzo a cagione delle rispettive sfere di titolarità insistenti sullo stesso bene: il proprietario è libero da ogni vincolo risarcitorio quando la



rovina risulta imputabile in modo esclusivo alla mancanza di riparazioni ordinarie, che gravano in capo all'usufruttuario ex art. 1004 c.c. Pertanto, autorevole dottrina ritiene che: "se ben si ancora la responsabilità ai poteri di controllo sul bene che siano efficienti rispetto alla prevenzione dei danni mi sembra piuttosto come la responsabilità dell'art. 2053 debba venire imputata anche ai titolari di diritti reali diversi dalla proprietà e dall'usufrutto, nell'ambito della cui titolarità - ovviamente - sia ascrivibile il danno, e financo al possessore dell'immobile (così infatti molto oculatamente Sacco, *Il possesso*, in Tratt. Cicc. Messineo e Mengoni, 1988), il quale a cagione del proprio possesso esclusivo attuale abbia reso la posizione del proprietario quella di un titolare in futuro." (Monateri, *Illecito e responsabilità civile*, Giappichelli, 2002). Se si imposta il problema dei rapporti tra proprietario e concessionario alla luce di tale impostazione, risulterà non solo che il titolare della concessione deve essere ritenuto responsabile, ma che vada pure esclusa la responsabilità del nudo proprietario. Tuttavia, altra parte della dottrina è favorevole alla responsabilità solidale tra proprietario ed usufruttuario. (Visintini). Anche con riferimento al leasing immobiliare, vi sono opinioni discordanti: alcuni autori affermano che l'impresa di leasing deve essere sollevata da ogni responsabilità, dal momento che lo scopo della norma è quello di addossare il rischio a chi ha la

possibilità di controllo sulla pericolosità del bene (De Nova, *Il contratto di leasing*, Milano 1985). Secondo un diverso orientamento, la responsabilità ex art. 2053 c.c. spetta esclusivamente all'impresa concedente nella sua qualità di proprietaria del bene (Gabrielli, *Considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di pubblicità e responsabilità civile*, in RDC, 1984, II). Altri, invece, ritengono coerente una responsabilità solidale del proprietario e dell'utilizzatore, in qualità di custode, al fine di rafforzare le aspettative di risarcimento da parte del danneggiato (Franzoni). Nel caso in cui l'edificio crollato appartenga a più persone - e purché il crollo sia totale o interessi parti comuni dell'edificio - tutti i comproprietari rispondono ex art. 2053 in solido tra di loro. È controverso se nei rapporti interni la ripartizione del danno debba effettuarsi in modo proporzionale alle singole quote di dominio o avuto riguardo alla colpa dei singoli condomini. In via generale, si può affermare che qualora la parte del fabbricato rovinato sia di utilità per tutti i condomini, la responsabilità sarà solidale, e ciò anche nel caso in cui tale parte di edificio (di utilità per tutti) sia di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini.

Particolare attenzione deve infine riservarsi ai rapporti tra locatore e conduttore, data anche l'importanza e la diffusione di tale contratto nella prassi. La regola generale è che, in caso di locazione dell'immobile, deve rispondere solo il proprietario, salvo eventuale rivalsa contro il conduttore che abbia ommesso di avvertire della situazione di pericolo. Si è affermato, altresì, che il conduttore può essere legittimato attivo nell'azione per i danni da rovina di edificio. Tuttavia con riguardo alla rovina degli accessori del bene locato, rispetto ai quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire, sussiste solo la responsabilità del conduttore ai sensi dell'art. 2051 c.c. La responsabilità del conduttore si estende anche alla rovina delle addizioni eseguite sulla cosa locata. Di recente si è asserito che risponde in via esclusiva il proprietario dell'immobile quando i danni siano stati cagionati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (quali cornicioni, tetti, tubature idriche ecc.), posto che su di essi egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia, mentre il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire. Al contrario, rispetto alle altre parti ed accessori del bene locato, sulle quali il conduttore acquista la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri, la responsabilità verso i terzi grava ex art. 2051 c.c. solo sul conduttore medesimo. Ne consegue verso i terzi la responsabilità esclusiva per il deterioramento degli infissi del conduttore, il quale era tenuto a darne avviso al locatore (proprio perché costui ne ha perso appunto la disponibilità) o ad intervenire con riparazioni in casi urgenti. (A. Genova, 31.10.2005). Tuttavia il proprietario, conservando la disponibilità giuridica del bene e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati sulle quali il conduttore non ha il potere/dovere di intervenire, è responsabile in via esclusiva dei danni recati a terzi da tali strutture e dagli impianti, salvo che provi che la rovina della costruzione non sia invece dovuta ad una condotta del conduttore di per sé sola idonea a

determinare l'evento o connessa con il suo obbligo di mantenere la cosa.

In relazione alla natura oggettiva della responsabilità del proprietario di un fabbricato in locazione, è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione del 15 settembre 2008 n. 23682, nella quale gli Ermellini individuano il criterio di imputazione della responsabilità disciplinata dall'art. 2053 cc nella situazione di diritto in cui si trova un proprietario rispetto ad un immobile, e stabiliscono che, nonostante la cosa sia locata ad altri, il proprietario non cessa per questo solo fatto di essere responsabile in caso di danno da rovina dell'edificio. La sentenza è interessante perché, così decidendo, la Corte si discosta dal precedente indirizzo che implicitamente affermava la natura soggettiva della fattispecie in esame, dal momento che imputava la responsabilità al proprietario (in virtù di una presunzione di colpa) per aver omesso di esercitare i poteri di controllo e vigilanza sull'immobile condotto in locazione da terzi, dal momento che la detenzione da parte del conduttore non esclude tali poteri e il proprietario locatore conserva un effettivo potere fisico sull'unità immobiliare locata, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti (in tal senso Cass. 3. agosto 2005 n. 16231). La Cassazione, inoltre, esclude la configurabilità del concorso tra responsabilità del proprietario e del locatario, per affermare l'influenza della condotta del conduttore solo in sede di regresso, cioè nel rapporto interno, una volta che il proprietario abbia risarcito il danno (in senso conforme, Cass., 29 maggio 1996, n. 4994.). Tuttavia, in senso contrario, ipotizzano un concorso ex art. 2055 c.c. tra l'azione del proprietario e quella di un terzo, quale il conduttore o altre figure: Cass., 9 ottobre 1991, n. 10599, id., (ammette il concorso del locatore se ha posto in essere un comportamento colposo); Cass., 6 giugno 1973, n. 1632, Giur. it., 1974, I, 1, 962 (ha ammesso il concorso del conduttore, se vi è la prova che la rovina fu cagionata dall'omessa informazione al proprietario circa la necessità di provvedere con opere di manutenzione urgenti all'immobile).

Nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che "la responsabilità del proprietario dell'edificio è configurabile sia quando i gravi difetti siano originari, sia quando derivino da attività svolte all'interno dell'immobile; e si estende sia al fatto proprio, sia ai danni provocati dal comportamento di terzi che lo stesso proprietario abbia immesso nel godimento dell'edificio (soprattutto se da tale immissione egli tragga un vantaggio anche economico, come nel caso della locazione). Infatti la locazione costituisce una delle possibili modalità di godimento dell'immobile ed in quanto tale giustifica la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2053 cod. civ. Trattasi di responsabilità oggettiva, configurabile a prescindere dalla colpa per omessa sorveglianza (contrariamente a quanto ha invece ritenuto la corte d'appello), a cui il proprietario è sempre tenuto nei confronti dei terzi. Del resto, il conduttore non può certo compiere interventi e modifiche di natura strutturale sull'immobile locato senza il consenso del proprietario, che anche per questa via ne assume la responsabilità. Né è stato

dimostrato che le opere di ristrutturazione siano state eseguite dal conduttore contro la volontà del proprietario. Resta fermo ovviamente, il diritto di proprietà di rivalersi sul conduttore, per i danni provocati dal comportamento di lui. Ma le responsabilità eventualmente imputabili al conduttore rilevano solo nei rapporti interni fra proprietario e conduttore, potendo i terzi invocare sempre, a loro tutela, l'imputabilità al proprietario degli eventi dannosi di cui all'art. 2053 c.c."

Si può dunque riassumere che, in relazione al contratto di locazione, è priva di contrasti l'affermazione secondo cui l'art. 2053 c.c. non si applica alla figura del conduttore. La dizione letterale dell'art. 2053 c.c. può in questo caso essere difficilmente scavalcata per giungere e ricomprendervi anche situazioni di mera titolarità relativa sul bene, onde il proprietario deve restare responsabile anche se l'immobile è locato, (Cass. 30 giugno 1955, n. 2000) ed è giocoforza ammettere anche se è concesso in gestione ad un terzo imprenditore (Cass. Civile 15 giugno 1978, n. 2975). Tuttavia la locazione non fa mai venire meno il dovere, ed il potere, del proprietario di controllare e conservare le strutture murarie e l'efficienza degli impianti, nonché la saldezza degli elementi accessori della costruzione. Ciò, tuttavia, non esclude che anche il conduttore possa essere chiamato a rispondere in solido col proprietario.

Ancora una volta tale soluzione è efficiente dal punto di vista della prevenzione generale dei danni, dal momento che l'inquilino si trova di fatto nell'immobile e può quindi talvolta più agevolmente del dominus conoscere la necessità di riparazioni. La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto la responsabilità dell'inquilino che non aveva tempestivamente informato il proprietario, laddove sussisteva un nesso causale tra tale omissione e l'evento dannoso (Cass. 693/1981).

Se non altro risulta evidente come sul conduttore gravi un obbligo di custodia che lo rende responsabile ex art. 2051 c.c. nei confronti del terzo danneggiato (Cass. 5868/1984). Ed è certo come sussista una colpa ex art. 2043 c.c. da parte del locatario che accorgendosi della riparazione necessaria non avvisi il proprietario (Cass. 2584/1958).

Avv. Andrea Piccoli
Foro di Treviso

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Corte di Cassazione, sent. N. 23682, 15 settembre 2008

"La responsabilità del proprietario dell'edificio è configurabile sia quando i gravi difetti siano originari, sia quando derivino da attività svolte all'interno dell'immobile; e si estende sia al fatto proprio, sia ai danni provocati dal comportamento di terzi che lo stesso proprietario abbia immesso nel godimento dell'edificio."

INCENDIO NELLA CASA DELLA NONNA: FAMILIARI DELLA GIOVANE VITTIMA RISARCITI FATTA VALERE CON L'ASSICURAZIONE IN UN CASO TRAGICO E PARTICOLARE LA RESPONSABILITÀ EX ART.2051 IN CAPO AL PROPRIETARIO



La dimostrazione di quanto possa essere sottile la linea di confine tra le responsabilità del proprietario e del conduttore di un immobile si può desumere da una drammatica vicenda successa nel 2014 in un paese del Trentino. Una giovane di 25 anni muore tragicamente soffocata nell'incendio sviluppatosi nella mansarda di una palazzina in cui abita e di proprietà della nonna, che di lì a pochi mesi morirà anche lei, per cause naturali. L'anziana aveva assicurato l'appartamento per danni a terzi, oltre che da incendio, ma la compagnia di assicurazione, Assimoco, liquida solo questi ultimi, denegando ai familiari della giovane il risarcimento dei danni da perdita del legame parentale ed esistenziali per il tragico e prematuro decesso della loro cara. Attraverso i propri patrocinatori, i congiunti della vittima hanno così dovuto citare in causa la compagnia avanti al Tribunale di Trento.

Assimoco asseriva che la polizza non sarebbe stata operativa perché la proprietaria dell'alloggio non avrebbe avuto responsabilità sull'origine dell'incendio, da ascrivere solo alla vittima, per non aver custodito adeguatamente i beni ricevuti e non aver spento le luci dell'appartamento in quella maledetta serata. Ma i legali della famiglia hanno dimostrato come la dimenticanza delle luci accese non avesse legami con la causa delle fiamme, scaturite invece, come emerso dalle indagini, dal mal funzionamento di un elettrodomestico in cucina, con ogni probabilità una radio sveglia. E, soprattutto, con argomentazioni che valorizzano il diritto in materia, hanno evidenziato il particolare rapporto tra nipote e nonna, che

abitava nell'appartamento al piano di sotto.

La mansarda era arredata e corredata con mobili e suppellettili di proprietà della nonna, compresa la radio sveglia, e, di più, l'anziana aveva le chiavi e vi accedeva regolarmente. Il godimento dell'appartamento ammobiliato e accessoriato da parte delle vittime non solo non avveniva a titolo di locazione, in quanto non corrispondeva canoni di affitto, ma, anche se riconducibile nell'ambito del comodato, esso presentava caratteristiche singolari, dato il particolare legame affettivo tra comodante e comodatario, in virtù del quale la prima, pur al di fuori di un rapporto di convivenza, aveva conservato una significativa relazione materiale con la mansarda. Anzi, la veste di custode di arredi ed elettrodomestici sarebbe stata esclusivamente in capo all'anziana, che si era assunta l'onere di sovrintendere alla faccende domestiche per la nipote, che lavorava, compresa la manutenzione dei beni mobili di sua stessa proprietà messi a disposizione della vittima con l'immobile.

È stato dunque dimostrato come, pur avendoli concessi in uso alla nipote, la nonna aveva comunque conservato in via esclusiva il compito di controllare e custodire i beni, compito che era nella possibilità di svolgere autonomamente, avendo mantenuto pieno ed effettivo potere di gestione e intervento sui beni stessi, e che pertanto si ricadeva nella fattispecie della responsabilità ex art. 2051 per le cose in custodia in capo al proprietario. Il giudice ha dato ragione ai ricorrenti e Assimoco alla fine ha riconosciuto loro un congruo risarcimento.

PER SCIARE IN SICUREZZA LA PRUDENZA NON BASTA

Le normative in materia di barriere protettive, segnaletica e illuminazione sulle piste da sci

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SCIISTICI

Leggi e giurisprudenza che impongono la messa in sicurezza delle piste e tutelano gli sciatori

PISTA NON PROTETTA, GESTORE A PROCESSO

Dovrà rispondere delle gravi lesioni causate a uno sciatore





LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SCIISTICI

LEGGI E GIURISPRUDENZA CHE IMPONGONO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE E TUTELANO GLI SCIATORI

L'attività sciistica è senza dubbio uno degli sport più praticati nei mesi invernali: tuttavia, oltre al divertimento, le piste da sci possono riservare sgradevoli sorprese. E' ciò che accade qualora, a causa di una cattiva manutenzione delle stesse, lo sciatore cada rovinosamente riportando conseguenze fisiche anche gravi.

Ogni anno in Italia si contano trentamila infortuni: bastano questi numeri per capire quanto possano essere insidiose le piste. Deve quindi valutarsi se l'ente gestore sia responsabile, ed in che misura, di questi incidenti. La disciplina sul punto ha conosciuto profonde modifiche nel corso del tempo.

Da un lato, vi è la possibilità di invocare la responsabilità del gestore di aree sciabili ai sensi del contratto atipico di skipass, con applicabilità, quindi, della disposizione di cui all'art. 1218 del codice civile. Più nel dettaglio, il contratto di skipass è quel contratto atipico (cioè non previsto né disciplinato dal nostro codice civile) che viene stipulato tra l'utente e il gestore nel momento in cui il primo acquista il biglietto (detto skipass) per poter accedere agli impianti di risalita. In base a tale contratto, dietro il pagamento del corrispettivo richiesto, lo sciatore o lo snowboarder ottiene la possibilità di usufruire del servizio di risalita agli impianti e di utilizzare le piste predisposte per le attività sportive.

Sarà quindi onere del gestore di provare, per esimersi da responsabilità per carente manutenzione od insicurezza delle piste, di essere stato oggettivamente impossibilitato ad adempiere od a prevenire infortuni a danno di sciatori per la presenza di una specifica causa impeditiva non riconducibile alla propria sfera di controllo.

Al contempo, non può certamente porsi in dubbio che il gestore può essere chiamato a rispondere in via extracontrattuale per i danni che all'utente siano derivati a causa della mancata osservanza degli obblighi correlati alla predisposizione e alla manutenzione delle piste. La correttezza di quanto sopra si desume dall'art. 3 della legge n. 363/2003, a norma del quale i gestori delle aree sciabili attrezzate "assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di

sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste", ed "hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo", nonché dall'art. 7 della stessa legge, ove si stabilisce, oltre all'obbligo per i gestori di provvedere all'ordinaria e alla straordinaria manutenzione delle aree sciabili, che "qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa".

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 363/2003, la possibilità, per l'utente che fosse rimasto coinvolto in un incidente nella fase di discesa in pista, di invocare nei confronti del gestore la regola di responsabilità dettata per la custodia di cose di cui all'art. 2051 c.c., anziché la generale norma di cui all'art. 2043 c.c., era piuttosto discussa.

Dopo l'emanazione di questa legge, ed in sede di commento della stessa, taluno ha osservato che la previsione legale dell'obbligo di manutenzione delle piste da discesa, e della segnalazione delle eventuali insidie, indurrebbe a concludere in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perlomeno nelle ipotesi in cui si possa ritenere il danno arrecato non "con la cosa", bensì direttamente "dalla cosa", assumendo ex lege il gestore la qualità di custode delle aree sciabili attrezzate. La Suprema Corte, dal canto suo, è apparsa favorevole nelle sue pronunce più recenti ad applicare al gestore di impianti sciistici la regola di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

A conclusione di questa breve panoramica circa i possibili titoli di responsabilità invocabili dall'utente nei confronti del gestore dell'impianto sciistico, è opportuno soffermarsi brevemente sulle diverse conseguenze che discendono dalla scelta dell'una o dell'altra strada, fermo restando che l'azione potrà essere avviata anche invocando in concorso fra loro sia le regole della responsabilità contrattuale, sia quelle della responsabilità extracontrattuale.

Sotto il profilo della prova da fornire da parte dell'attore, non molta differenza vi sarà, a seconda che questi decida di invocare l'art. 1681 c.c., in materia di contratto di trasporto cui è riconducibile il contratto di skipass, piuttosto che la norma generale di cui all'art. 1218 c.c., sulla responsabilità contrattuale in genere, ovvero le speciali regole di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c.. In tutti i casi citati, infatti, ove consti la sussistenza del nesso di causalità, il danneggiato non dovrà provare la colpa del gestore che, come già visto, è presunta nell'art. 1681 c.c., così come, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez.Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. giur., 2001, p. 1565, con nota di V. Mariconda), nell'art. 1218 c.c., e neppure deve formare oggetto di dimostrazione nelle ipotesi in cui si invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Tali conclusioni sono state maggiormente esplicitate dalla Corte di Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229, che ha infatti affermato che, in base al titolo contrattuale della responsabilità del gestore delle piste, spetta all'attore danneggiato provare unicamente la fonte del proprio diritto, potendosi limitare a lamentare l'inadempimento o il non





esatto adempimento della controparte all'obbligo di mantenerle in sicurezza, mentre è onere del gestore convenuto dimostrare lo specifico fatto estintivo dell'altrui pretesa. Parimenti, sempre secondo la Cassazione, evocata la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., sarà quest'ultimo a dover provare le modalità attraverso le quali aveva avviato alla situazione di pericolo ed eventualmente lo specifico caso fortuito che ha dato luogo all'evento lesivo.

Ecco allora che, alla luce delle osservazioni sopra svolte, l'unica vera e sostanziale differenza fra l'azione contrattuale e quella aquiliana finisce per essere rappresentata - nelle particolari fattispecie che qui interessano - dal termine di prescrizione. Invocando, infatti, l'inadempimento delle obbligazioni correlate al trasporto (in relazione ad un incidente che abbia luogo nella fase di risalita), verranno in considerazione i brevi termini previsti dall'art. 2951 c.c., che stabilisce la prescrizione in un anno, decorrente dal giorno del sinistro, dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. Ove invece si invochino le regole generali in materia di inadempimento contrattuale, verrà in considerazione l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Per contro, invocando la responsabilità da fatto illecito, verrà in considerazione l'art. 2947 c.c. che prevede il termine di prescrizione quinquennale, ma precisa anche (3. comma) che, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (nei casi che ci interessano si tratterà in particolar modo del reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., che soggiace al più lungo termine di prescrizione di sei anni), questa si applica anche all'azione civile. È altresì importante sottolineare che tale ultima regola - come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27337, in Foro it., 2009, I, c. 737, con nota di S. Landini) - vale anche nell'ipotesi in cui, pur essendo il reato perseguibile a querela della persona offesa (come accade per lo più per il reato di lesioni personali), questa non sia stata in concreto presentata e il giudizio penale non sia stato quindi promosso; ciò, tuttavia, a condizione che il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Deve, infine, essere sottolineato come in tutte le ipotesi di sinistro sciistico, tanto se si invochi una responsabilità di natura contrattuale che

extracontrattuale del gestore dell'impianto, l'astratta configurabilità di una responsabilità in sé debba fare i conti con i limiti derivanti dalle particolarità che caratterizzano la pratica dello sci. Bisogna infatti considerare che si tratta di uno sport che viene praticato all'aria aperta nell'ambito del particolarissimo ambiente della montagna, estremamente affascinante, ma anche ricco di insidie naturali che non sono mai del tutto eliminabili. Chi si cimenti con lo sci è quindi necessariamente chiamato a tenere in conto e a proprio carico le situazioni di rischio normalmente riscontrabili nella pratica sciatoria. L'assunto si rinvia altresì nella giurisprudenza di merito, per la quale, se il gestore è certamente responsabile per i sinistri causati da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall'urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti, non potrà tuttavia ritenersi esigibile, né sul piano contrattuale, né su quello extracontrattuale da omessa custodia degli impianti, l'eliminazione dei rischi naturali cosiddetti tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio o la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, sebbene, sotto questo profilo, si debba rilevare un notevole incremento della presenza di segnali di pericolo sulle piste da sci, atte a richiamare l'attenzione degli utenti su condizioni particolari della pista.

AVV. Marco Frigo
Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Legge N. 363, 24 dicembre 2003, Art.3

"I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo."

PISTA NON PROTETTA, GESTORE A PROCESSO DOVRÀ RISPONDERE DELLE GRAVI LESIONI CAUSATE A UNO SCIATORE

Trentamila infortunati ogni anno in Italia, di cui la metà deve ricorrere alle cure del pronto soccorso, e in media una ventina di sinistri mortali. Bastano queste cifre per comprendere quanto possano essere pericolose le piste da sci, i cui gestori hanno il dovere, oltre che l'obbligo, di mettere in atto tutto ciò che è previsto dalle normative per garantire idonee condizioni di protezione e sicurezza ai fruitori, tanto più se si tratta di impianti di una certa difficoltà e dove si scia anche di sera. Viceversa, sono chiamati a risponderne in caso di infortuni causati da lacune sotto questo profilo. A riaffermare questi principi il recente atto di citazione emesso da un Pubblico Ministero della Procura di Trento nei confronti del presidente della società che gestisce i noti impianti sciistici Ces di Colverde di San Martino di Castrozza, nell'ambito del procedimento penale per la rovinosa caduta occorsa nel Capodanno del 2017 a un giovane sciatore veneziano.

Il 26enne stava sciando con amici sulla pista, una "rossa" di 2600 metri di lunghezza e 500 di dislivello, illuminata per lo sci notturno. All'improvviso, però, durante la discesa, è caduto accidentalmente ma, non essendoci alcuna barriera di protezione a trattenerlo, è volato in un canale di pietre e massi, con gravi conseguenze. Recuperato dai volontari del soccorso alpino con gli operatori della Croce Rossa, "imbarellato", riportato a valle e trasportato all'ospedale di Trento, gli è stata riscontrata, tra l'altro, la frattura esposta del femore destro e quella del polso destro, per una prognosi di oltre 40 giorni, e si è dovuto anche operare. Per fortuna, si è salvato, ma a causa dei politraumi subiti la funzionalità dei suoi arti non è più quella di prima, ha un'invalidità permanente di almeno venti punti e deve sottoporsi a continui cicli di fisioterapia per la rieducazione della gamba infortunata. Il danneggiato, attraverso i suoi patrocinatori, ha quindi sporto querela presso la stazione dei carabinieri del suo paese, chiedendo all'autorità giudiziaria di procedere nei confronti dei responsabili dei gravi traumi riportati, per non aver dotato la pista di adeguate protezioni, e ha presentato anche una richiesta di risarcimento alla società che gestisce l'impianto. Quest'ultima ha a lungo denegato qualsiasi responsabilità, ma adesso ha cambiato decisamente linea in forza degli sviluppi del procedimento penale per lesioni colpose gravi aperto dalla Procura.



Al termine delle indagini preliminari, infatti, vagliata la documentazione dei Carabinieri di San Martino di Castrozza e quella dell'ospedale, il rapporto d'intervento del soccorso alpino e le testimonianze, il Pm ha condiviso in pieno le contestazioni mosse dal danneggiato circa la mancata protezione della pista, disponendo, appunto, l'atto di citazione a giudizio a carico del presidente della società che gestisce gli impianti. "Perché - si legge nell'atto - per colpa consistita in negligenza, per non aver assicurato un'ideale protezione lungo la pista Colverde per evitare l'uscita di pista degli utenti, tanto più pericolosa in condizioni di non innevamento a lato pista, ha causato lesioni personali gravi allo sciatore (...), impegnato in una discesa notturna con altri utenti, dunque in condizioni tanto più pericolose per assenza di visibilità".

I FATTORI CHE DETERMINANO UN FATTO LESIVO

A partire dal Codice penale, i criteri per l'accertamento delle relazioni causali negli illeciti penalmente rilevanti

LA CAUSALITÀ DEGLI EVENTI

Se e quando le cause preesistenti o concomitanti escludono la rilevanza della condotta umana


IL GHIACCIO NON BASTA COME ATTENUANTE

Camionista non regola la velocità: rinvio a giudizio per il grave incidente causato



LA CAUSALITÀ DEGLI EVENTI SE E QUANDO LE CAUSE PREESISTENTI O CONCOMITANTI ESCLUDONO LA RILEVANZA DELLA CONDOTTA UMANA

Quello della causalità non è un problema strettamente giuridico ma presenta evidenti implicazioni filosofiche e scientifiche, che si ripercuotono anche nel campo del diritto in quanto condizionano l'individuazione dei criteri per l'accertamento delle relazioni causali giuridicamente rilevanti. Proprio per complessità della materia, e per la rapida evoluzione a cui essa è soggetta in relazione al progresso della scienza, è assai raro nel panorama giuridico occidentale reperire fonti normative che disciplinino in astratto il nesso di causalità: infatti, i criteri per l'accertamento di relazioni causali sono spesso lasciati all'interpretazione dei giudici che, volta per volta, rispetto ad ogni singolo caso concreto, ne stabiliscono (o ne escludono) la sussistenza in base a massime di esperienza o a regole scientifiche. A questa generale tendenza normativa, fa eccezione il codice penale italiano (approvato nel 1930), il quale, agli articoli 40 e 41, contiene alcune indicazioni circa l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta umana e l'evento al quale la legge riconnette la sussistenza di un illecito penalmente rilevante. Peraltro, proprio per l'assenza di altre fonti normative sul nesso di causalità, le disposizioni contenute nel codice penale vengono generalmente applicate anche ad altri settori dell'ordinamento italiano e, in particolare, a quello della responsabilità civile extracontrattuale. L'art. 40 co. 1 c.p. stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione". Con tale principio, il legislatore ha circoscritto l'ambito dell'indagine giuridicamente rilevante: poiché il diritto si occupa di accertare la sussistenza di responsabilità in capo alla persona, l'indagine sul nesso di causalità si deve concentrare sulla condotta umana, sia essa attiva od omissiva, al fine di comprendere se sia all'origine dell'evento da cui dipende l'esistenza dell'illecito. Tale disposizione, pur esprimendo il principio in forza del quale l'attribuzione di responsabilità presuppone l'imputazione oggettiva dell'evento al suo autore, non stabilisce, tuttavia, a quali condizioni l'evento lesivo può essere considerato



conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'uomo. Al riguardo, qualche indicazione maggiore si ricava dall'art. 41 co. 1 c.p., il quale afferma che "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento". Tale disposizione esprime il cosiddetto principio di equivalenza delle cause, per il quale se un evento è determinato da n fattori, uno dei quali è rappresentato dalla condotta umana, questa deve comunque essere considerata come causa dell'evento al pari degli altri. In altri termini, ogni fattore che concorre a cagionare l'evento ne è causa; se la condotta umana rappresenta uno di questi fattori, anch'essa deve essere considerata causa dell'evento. Per esempio, la responsabilità per la morte di una persona conseguente al suo ferimento non è esclusa dal fatto che la morte stessa sia stata determinata anche da una preesistente malattia della vittima, che abbia precluso alla medesima di guarire dalle ferite infertegli; in tal caso, la morte è riconducibile al concorrere di due fattori causali: il primo di ordine naturale (la preesistente malattia), il secondo di origine umana (la condotta di ferimento). In virtù del principio di equivalenza delle cause, l'esistenza di un fattore causale di origine naturale non esclude l'efficienza causale della condotta umana, che ai fini giuridici deve essere a tutti gli effetti considerata causa dell'evento lesivo. L'art. 41 co. 2° c.p. stabilisce, poi, che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Il raffronto fra il primo ed il secondo comma dell'art. 41 c.p. evidenzia in primo luogo che, quando un evento è il



risultato dell'interagire della condotta umana con altri fattori causali rispetto ad essa preesistenti o concomitanti, questi ultimi non possono mai escludere rilevanza alla condotta umana, la quale dovrà essere, dunque, sempre considerata causa dell'evento. L'unica possibile eccezione al principio di equivalenza delle cause è riconosciuta ai fattori causali sopravvenuti rispetto alla condotta umana, alla condizione che essi siano "da soli sufficienti a determinare l'evento" lesivo. Se interpretata letteralmente, la norma sembrerebbe riferirsi ad una serie causale del tutto autonoma, perché da sola sufficiente a determinare l'evento. Tuttavia, così interpretata, sarebbe del tutto superflua, poiché se una causa è da sola sufficiente a determinare l'evento va da sé - ed è già desumibile dai principi espressi negli artt. 40 co. 1° e 41 co. 1° c.p. - che il fattore antecedente non ha concorso a determinare l'evento e, pertanto, non può essere considerato causa del medesimo. Per tale ragione, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, è stato affermato che la norma intende svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nell'art. 41 co. 1 c.p., riferendosi a concause qualificate, capaci di assumere interamente su di sé, da un punto di vista normativo, la spiegazione dell'imputazione causale: pertanto, essa non esclude ma anzi presuppone l'esistenza di un collegamento condizionalistico con la condotta preesistente, la quale, tuttavia, perde rilevanza ai fini dell'attribuzione della responsabilità in quanto incidente, sul piano della causalità materiale, in misura del tutto residuale rispetto alla concausa sopravvenuta, che assume, invece, un ruolo talmente

significativo e preponderante da poter essere sensatamente considerata quale causa esclusiva dell'evento. La formula legale, tuttavia, non chiarendo in alcun modo quando si realizza tale preponderanza causale, ha determinato il proliferare di varie teorie nell'ambito di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali ancora lungi dal potersi considerare sopiti.

La teoria che meglio ha definito il concetto di preponderanza causale è quella della cosiddetta "causalità umana", a mente della quale la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento va individuata esclusivamente nel fattore rarissimo, eccezionale ed imprevedibile. La teoria in esame muove dal presupposto che possono essere causati dall'uomo solo i risultati che egli può dominare in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi, che rientrano cioè nella sua sfera di signoria. In questa prospettiva, è stato argomentato che l'uomo è fornito di coscienza e volontà che gli consentono di utilizzare i fattori esterni per il conseguimento dei suoi scopi. Ne deriva che nei giudizi causali riferiti all'uomo, la sua condotta non può essere valutata isolatamente, dovendo essere presi in considerazione anche i fattori esterni che hanno influito sul suo concreto manifestarsi. All'uomo potranno, pertanto, essere imputati sia i fattori che egli ha preso in considerazione nell'operare, sia quelli da lui dominabili. Al contrario, non gli potranno essere attribuiti quelli che assumono carattere eccezionale, intendendosi per tali quelli che hanno una probabilità minima o insignificante di verificarsi e che, come tali, non possono essere da lui previsti. I lavori preparatori del codice penale avevano evidenziato come l'art. 41 co. 2° c.p. si applicasse a ipotesi del tutto eccezionali, quali i casi classici

della persona ferita lievemente che muore nel corso di un incendio fortuito scoppiato nell'ospedale presso il quale è stata ricoverata, o della persona che, dopo essere stata ferita in un'aggressione, perisce a seguito di un incidente nel quale rimane coinvolta l'ambulanza che la trasporta in ospedale. Nell'esperienza giurisprudenziale, il tema della causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è stato invece affrontato in numerosi ambiti. Per esempio, in quello della volontaria o colposa esposizione al pericolo da parte della vittima di lesioni alla propria incolumità fisica. In questo senso, si è posto il problema di verificare se tale esposizione al pericolo possa essere considerata fattore causale sopravvenuto da solo sufficiente a determinare l'evento, quando l'evento lesivo sia al contempo il risultato dell'interagire fra la predetta esposizione al pericolo ed un ulteriore fattore causale imputabile ad altro soggetto. Così, è stato ritenuto esente da responsabilità il proprietario di un terreno caratterizzato da depressioni e fossati, il quale era stato accusato di non aver predisposto idonee recinzioni e segnalazioni di pericolo in relazione al decesso del conducente di una motoslitte che, ben conoscendo le caratteristiche di tali terreni, aveva tentato di saltare un fossato ad alta velocità (Cassazione penale, sez. IV, 2.07.2014, n. 36920). In questo senso, la Corte di Cassazione ha affermato che la deliberata scelta della vittima non solo di accettare il rischio insito nell'affrontare la depressione naturale del terreno da essa ben conosciuta (e probabilmente, secondo quanto pure evidenziato in sentenza, fino a poco prima ulteriormente perimetrata) ma addirittura di misurarsi con la stessa, proponendosi, in modo evidentemente sconsiderato, di saltarla con la motoslitte lanciata alla massima velocità, costituisce fattore idoneo ad escludere il nesso di causalità con la condotta omissiva ascritta al proprietario del terreno. La chiave di lettura – ha affermato la Corte – risiede nell'autodeterminazione della vittima, che agisce sulla base di una scelta compiuta con la piena consapevolezza dei rischi relativi, non potendosi imputare ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire. In altri casi, la condotta gravemente imprudente della vittima non è stata sufficiente ad escludere il nesso di causalità, in quanto non ritenuta caratterizzata dai requisiti di eccezionalità richiesti dall'art. 41 co. 2 c.p. Così per esempio, nel caso del conducente di un mezzo pesante utilizzato per la raccolta dei rifiuti che, dopo aver arrestato il veicolo, lo rimetteva in moto urtando un ciclomotore che imprudentemente lo stava superando in uno spazio angusto, provocando la morte del conducente di tale ultimo veicolo (Cassazione penale, sez. IV, 2.07.2009, n. 32303); nel caso di mancato rispetto del limite di velocità da parte del conducente di una vettura e di concorrente inosservanza del dovere di precedenza da parte della vittima (Cassazione penale, sez. IV, 8.07.2008, n. 33385); nel caso di omessa attivazione di indicatori di direzione ai fini dello spostamento di corsia e di collisione con ciclomotore che imprudentemente stava effettuando l'operazione di sorpasso a destra (Cassazione penale, Sez. IV, 2.2.2016, n. 5691). Come osservato in precedenza, anche la giurisprudenza civile ha fatto applicazione dei principi espressi nel codice penale, in

quanto nel nostro ordinamento non sono presenti altre fonti normative in tema di causalità. Proprio recentemente, la Corte di Cassazione – in un caso di danno derivante dalla sconnessione del manto stradale, a causa della quale il conducente di un mezzo aveva perso il controllo della propria autovettura ed era stato investito da una veicolo proveniente dall'opposta direzione di marcia – ha rammentato che i principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p. devono essere impiegati ai fini dell'accertamento dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., a mente del quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, pertanto, sussiste qualora sia provato che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa; che la responsabilità in capo al custode della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c. può venire meno solo quando venga provato che il danno sia derivato da caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno; che ai fini dell'accertamento del nesso di causa, occorre riferirsi ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.; che proprio in virtù di tali principi, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p., integra il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale fra danno e cosa (v. Cassazione civile, sez. III, 1.02.2018, n. 2479).

Avv. Giulio Vinciguerra
Foro di Torino

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



**Corte di Cassazione, III sez. Civ.,
ord. n. 2479 dell'1 febbraio 2018**

"Ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto."

IL GHIACCIO NON BASTA COME ATTENUANTE CAMIONISTA NON REGOLA LA VELOCITÀ: RINVIO A GIUDIZIO PER IL GRAVE INCIDENTE CAUSATO



“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra queste ultime e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”. Un tanto indicativo quanto drammatico esempio di questo fondamentale articolo, il numero 41, del Codice Penale, è dato dal terribile incidente in cui è rimasta coinvolta, due anni fa, una venticinquenne residente in un piccolo comune del Veneto Orientale.

La giovane, una brava studentessa universitaria, stava raggiungendo il municipio di un comune vicino al suo dove stava svolgendo un tirocinio formativo previsto per il suo corso di laurea. Giunta alla sommità di un cavalcavia, tuttavia, è accaduto l'irreparabile: un autoarticolato condotto da un trentasettenne di origine bosniaca ma residente nel Pordenonese, complice anche il fondo stradale ghiacciato, ma soprattutto la velocità, ha perso il controllo del suo mezzo pesante, che ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo la vettura dell'incolpevole ragazza. Lo scontro frontale è stato tremendo. La venticinquenne è stata trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre in codice rosso e in condizioni disperate, con politraumi cranico, toracico e addominale. Per giorni ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Alla fine è uscita al tunnel ed è viva, ma il prezzo da pagare è stato altissimo: la ragazza, che è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici, ha riportato gravissime conseguenze invalidanti permanenti.

La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravissime. Nel procedimento, in verità, sono stati coinvolti anche un funzionario dell'Anas, ente gestore di quel tratto di strada, e il titolare dell'impresa incaricata della sua manutenzione invernale, rispettivamente per non aver controllato che il cavalcavia fosse in sicurezza e per non aver ottemperato alle operazioni spargisale. Ma questa “causa preesistente” non ha alleggerito la posizione del conducente del mezzo pesante, che alla fine è stato rinviato a giudizio, e la sua compagnia assicurativa dovrà risarcire il danno. Il fatto che vi sia del ghiaccio, infatti, non esime chi transita dal circolare in modo consono al pericolo. Nella richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero spiega che il camionista non ha colpevolmente “regolato la velocità del veicolo da lui condotto in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada”: andava a 60 km all'ora – la giovane invece procedeva correttamente a 40 –, una velocità del tutto inadeguata al fondo stradale ghiacciato e causa principale della perdita di controllo del camion.

E, del resto, anche il consulente tecnico a cui la Procura ha affidato la perizia cinematica aveva concluso che “la condotta non rispettosa della normale prudenza del codice della strada, in particolare riferita alla mancata regolazione delle velocità e alla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente dell'autoarticolato, è da considerare quale causa prevalente del sinistro ed antecedente al suo verificarsi. L'osservanza delle norme e della normale prudente condotta del mezzo avrebbe verosimilmente impedito il verificarsi del sinistro”.

L'intervista Ing. Serafino Frongia

LE INSIDIE DEI PRODOTTI

Come comportarsi in caso di lesioni fisiche provocate da giocattoli, elettrodomestici e altri oggetti di uso comune

LA RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI MAL FUNZIONANTI

Chiarimenti e consigli a consumatori e danneggiati dell'ingegnere della sicurezza, Serafino Frongia

NEL RISOTTO SPUNTA UNA BIGLIA

Provata la responsabilità del produttore che risarcirà il danneggiato



LA RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI MAL FUNZIONANTI CHIARIMENTI E CONSIGLI A CONSUMATORI E DANNEGGIATI DELL'INGEGNERE DELLA SICUREZZA, SERAFINO FRONGIA

Giocattoli realizzati con sostanze nocive o pezzi minuscoli che possono essere ingeriti; dispositivi elettrici che non funzionano o si rivelano altamente pericolosi; "banali" borse dell'acqua calda che scoppiano sul grembo dei fruitori, ustionandoli gravemente.

E l'elenco potrebbe continuare. Le pagine della cronaca sono zeppe di casi di prodotti che non solo non garantiscono le prestazioni previste, ma anche - ciò che è ancora più allarmante - causano seri infortuni a chi li utilizza.

Le persone danneggiate, tuttavia, possono, anzi devono far valere i propri diritti nei confronti del fabbricante, tenendo però presenti alcune indicazioni utili per dare efficacia alla loro azione, il primo dei quali è quello di affidarsi a professionisti qualificati e preparati, trattandosi di una materia complessa che richiede spiccate competenze tecniche, scientifiche e giuridiche. Studio3A segue numerosi casi della cosiddetta "responsabilità prodotti" e, tra i principali fiduciari di cui si avvale, c'è Serafino Frongia: 42 anni, laureato in ingegneria elettronica indirizzo Industriale all'Università di Udine, Frongia è specializzato nella cosiddetta "ingegneria della sicurezza".



Ing. Frongia, cosa si intende per "responsabilità sui prodotti"?

E' la responsabilità che in primis il fabbricante si assume in relazione a un bene o un servizio immesso sul mercato o reso disponibile a qualsiasi titolo a un utilizzatore. Chi produce o fornisce un bene o un servizio, deve rispondere, entro certi limiti, se il suo utilizzo cagiona un danno, legato a un funzionamento non corretto a causa di determinati vizi, ed anche ad un funzionamento non adeguato: il caso classico è quello del termosifone che non scalda a sufficienza, non rispettando il livello di prestazione garantito dal fabbricante.

Quali sono i settori più esposti?

Quello dei giocattoli e degli articoli non regolamentati da specifiche norme di legge: vi è infatti un'ampia casistica di prodotti che non rientra nella marcatura CE. Si tratta di produzioni importate, per la stragrande maggioranza, da Paesi extra-europei. Sono articoli semplici che tuttavia, nei tutt'altro che infrequenti casi di difetti, possono causare danni fisici significativi. Basta consultare il sito del Rapex, il sistema di allerta rapida europeo sui prodotti pericolosi in vendita a libero consumo, per avere un'idea su dove si concentrino le denunce o le segnalazioni dei consumatori. Come detto, ai primi posti troviamo i giocattoli, che possono contenere sostanze chimiche molto pericolose per i bambini, i prodotti elettrici, ad esempio le luminarie natalizie, e quelli non regolati dalla marcatura CE: tra questi, stanno aumentando i casi legati alle attrezzature ginniche e ludiche, penso ai tappeti elastici o ai gonfiabili, su cui si sta rilevando una recrudescenza di episodi legata alla scarsa qualità dei materiali per questioni di contenimento dei costi.

Da esperto, che consigli si possono dare ai consumatori per orientarsi meglio nel mercato e su come comportarsi in caso di mal funzionamento o di danni fisici?

La prima indicazione è scegliere prodotti di marche note, meglio se dotati di marcatura di qualità, che assicura un certo controllo nella filiera produttiva. In caso di vizi o difetti, la prima cosa da fare è rivolgersi ai vari soggetti della catena di distribuzione, a partire dal rivenditore, che spesso sostituisce il prodotto difettoso. Altro e più complesso discorso, invece, se un determinato prodotto abbia causato danni e lesioni agli utenti e si debba agire per ottenere un risarcimento: qui bisogna innanzitutto "congelare" l'attimo, fotografare istantaneamente l'oggetto in questione per avere una prova riscontrabile.

Vanno conservati sempre gli scontrini, il manuale d'uso e, preferibilmente, almeno per i primi due-tre anni, gli imballaggi. Tutti questi accorgimenti consentono di ricostruire la storia tecnica del prodotto e di evidenziare il nesso di causalità tra il suo utilizzo e l'infortunio.

In cosa consiste la sua attività di ingegnere della sicurezza?

L'ingegneria della sicurezza è una branca dell'ingegneria rivolta ad assicurare, appunto, la sicurezza delle persone durante la loro vita quotidiana. La mia attività è principalmente connessa alla sicurezza dei prodotti.

Nel campo del risarcimento danni, eseguo delle perizie tecniche per comprendere anzitutto di che tipo di prodotto stiamo parlando, com'è inquadrabile e come andava costruito; in secondo luogo, cerco di mettere in relazione la sua costruzione con l'evento dannoso e di determinare il nesso di causalità, ricostruendo l'accaduto, se necessario, con prove tecniche. Si tratta di operazioni che, per non essere oggetto di contestazione, impongono una particolare precisione e attenzione, a cominciare dal grado di conservazione del reperto. Un esempio tipico sono le borse dell'acqua calda, di cui sono tutt'altro che rare le rotture con conseguenti, gravi danni da ustione riportati da chi le utilizza. Trattandosi anche di materiali in gomma, esse sono esposte al rischio di "inquinamento" da parte di sostanze che potrebbero danneggiarle: perciò le conservo sotto vuoto, in modo da impedire che vengano maneggiate e da bloccarne la contaminazione batterica, sempre con lo scopo di "congelare" il prodotto a com'era al momento dell'infortunio. La catena delle prove va conservata il più possibile in ambiente controllato.

Qual è l'episodio più clamoroso su cui ha lavorato?

Quello di un giocattolo, un elicottero, le cui difformità dalla norma erano marchiate e che infatti ha causato infortuni alla vista a tanti bambini. Il Ctu del tribunale con le sue prove tecniche ha dimostrato l'estrema pericolosità del prodotto e i piccoli danneggiati sono stati risarciti, ma nonostante questo il giocattolo è ancora in vendita: il costruttore ha ritenuto di continuare a produrlo e le procedure per arrivare al ritiro dal mercato non sono semplici.

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005

Codice del Consumo, Art. n.2, co.2

"Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza."

NEL RISOTTO SPUNTA UNA BIGLIA PROVATA LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE CHE RISARCIRÀ IL DANNEGGIATO

Doveva essere un tranquillo pranzo tra amici sul Grappa, ma a uno di loro il risotto è andato proprio... di traverso per un inatteso "ingrediente": una biglia trasparente finita nel suo piatto tra i chicchi, che per fortuna il malcapitato non ha inghiottito ma che, masticando, gli ha reciso un dente. È successo un anno fa a un sessantatreenne veneziano, il quale, consumando il pasto, ha avvertito una fitta a un premolare: si è messo la mano in bocca e ha pescato una pallina traslucida, difficilmente distinguibile, all'apparenza di vetro, del diametro di 10,8 millimetri. Il dolore era tale che è dovuto correre da un dentista il quale non ha potuto che estrarre il dente. Ma come c'è finita quella sfera in un pacco di riso Arborio marca Crai Bio? La confezione, acquistata il giorno stesso in un vicino supermercato, e conservata come prova, con il corpo estraneo e lo scontrino, non presentava manomissioni: la contaminazione era dunque avvenuta nella fase di lavorazione piuttosto che di confezionamento. Il danneggiato ha fatto presente il problema ai soggetti coinvolti chiedendo i danni: di sole spese odontoiatriche, tra estrazione, impianto e corona, ha sborsato tremila euro. Ma gli hanno tutti risposto picche. La

Crai Secom ha precisato che il riso era stato prodotto dalla Riso Scotti nello stabilimento di Pavia, e quest'ultima ha respinto ogni addebito, escludendo che i sistemi di controllo qualità potessero aver fatto passare sulla linea produttiva un corpo estraneo di tali dimensioni.

Il consumatore si è così affidato a Studio3A, che, dopo aver a sua volta ottenuto un diniego dal market, da Crai e Scotti, ha deciso di vederci chiaro, affidando a un esperto, l'ingegnere della sicurezza Serafino Frongia, un parere preventivo e un primo approfondimento sulla natura della pallina. Dai primi esami è emerso che la biglia non aveva una sfericità perfetta ma presentava difetti visibili solo in controluce che lasciavano intendere come avesse "lavorato" prima di finire nella confezione del prodotto, rafforzando l'ipotesi che potesse trattarsi di un componente meccanico, come un cuscinetto a sfere, del macchinario di una linea produttiva.

Studio3A ha denunciato anche all'opinione pubblica l'episodio, che ripropone la questione dei corpi estranei negli alimenti confezionati, che non di rado possono sfuggire ai controlli, tanto più se di materiali non metallici e non rilevati dai metal detector delle aziende. Come ha chiarito l'ingegner Frongia nella sua relazione, questa problematica, una delle principali cause di contaminazione dei cibi, continua a palesarsi, nonostante i controlli di legge imposti alle imprese e ai sistemi di autocontrollo volontari, con pericoli per la salute pubblica e ritiri dal mercato di svariati prodotti. Nel biennio 2016-2017 in Italia si sono registrati 253 casi di corpi estranei negli alimenti segnalati al Rasff, il Sistema di allerta rapido europeo, ma sfuggono tutti quelli non segnalati: si tratta per lo più materiali vetrosi, plastici o metallici, ma non mancano tappi, gomme, ossa, lische, sassi, noccioli, gusci, schegge di legno e capelli, che hanno allarmato imprese e consumatori. E una delle notifiche del Rasff è relativa proprio alla presenza di frammenti di vetro in riso carnaroli confezionato in Italia.

Studio3A, forte di queste risultanze, è dunque tornata all'attacco con la Riso Scotti che questa volta ha deciso di risarcire il consumatore.



Studio3A breaking news

N.21 MARZO 2018



**L'integrazione anche nei diritti:
il mediatore culturale**
Un prezioso servizio di Studio3A
per gli assistiti stranieri



**Anche i nonni non conviventi
hanno diritto ad essere risarciti**
Quando il lavoro di Studio3A
contribuisce anche a fare giurisprudenza



**Rigopiano:
una "valanga"
di responsabilità
di "Stato"**

Studio3A si sta
battendo per fare
luce sui fatti e rendere
giustizia a Giampaolo
Matrone, uno dei
superstiti, e alla moglie
Valentina, una delle
29 vittime



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



L'INTEGRAZIONE ANCHE NEI DIRITTI: IL MEDIATORE CULTURALE UN PREZIOSO SERVIZIO DI STUDIO 3A PER GLI ASSISTITI STRANIERI

Gli stranieri regolarmente residenti in Italia superano ormai i cinque milioni, rappresentando l'8,5 per cento dell'intera popolazione del Paese, e quasi un quarto di loro sono rumeni, la nazionalità più presente: una realtà di cui è impossibile non tenere conto. Non di rado, inoltre, si tratta di persone che non conoscono bene la lingua italiana e che quindi incontrano inevitabili difficoltà nei rapporti della vita di tutti i giorni, figuriamoci quando si trovano a dover affrontare situazioni gravi e complesse, come può essere un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un caso di presunta mala sanità. Per questo Studio3A, ormai da tempo, ha ritenuto di offrire anche un servizio ad hoc ai propri assistiti di nazionalità straniera, quello del mediatore culturale, che recentemente ha ottenuto anche un importante riconoscimento sul piano politico-diplomatico. Tra i principali esperti di cui la società



Il dott. Trovò presenta Studio3A
ai rappresentanti della comunità Rumena
durante l'evento di Padova.



presieduta dal dott. Ermes Trovò si avvale per questo delicato compito c'è la dott.ssa Mihaela Chirvase: 35 anni, rumena, laureata in Strategie della Comunicazione, in Italia dal 2005, dal 2009 lavora per l'Università degli Studi di Padova attraverso una cooperativa sociale, ma ha avviato anche una propria attività, "Sos Alternative", che aiuta gli stranieri e gli immigrati nell'integrazione con la società italiana, attraverso uno sportello e servizi di consulenza e di assistenza, ad esempio nella compilazione dei curricula per la ricerca di lavoro, nel rinnovo del permesso di soggiorno e quant'altro. "Una delle attività che svolgo per conto di Studio3A è ovviamente quella di interprete, cercando di spiegare agli assistiti quello che la società sta facendo per loro, come sta cercando di risolvere i loro problemi, traducendo in parole più semplici e comprensibili possibile i termini legali e aiutantoli anche nella compilazione della modulistica - spiega la dott.ssa Chirvase, che segue in particolare i danneggiati di origine rumena e moldava, la quarta etnia europea più rappresentata nel nostro Paese - Questo approccio delicato e "familiare" che ha scelto Studio3A è particolarmente appropriato, tanto più nel caso di gravi lutti: i rumeni sono cristiani ortodossi, il funerale, oltre ad essere molto oneroso, implica tutta una serie di riti da rispettare e la famiglia deve poter avere i propri momenti per pregare e per piangere il proprio caro con la massima tranquillità". La funzione della mediatrice culturale, tuttavia, non si riduce al mero lavoro di interprete. "Ad esempio - continua la dott.ssa

Mihaela Chirvase -, su indicazione di Studio3A mi attivo spesso per stare vicino anche ai familiari degli assistiti o delle vittime che vivono in Romania o nella Repubblica di Moldavia e faccio da tramite per tutti gli aspetti tecnici e burocratici necessari alle pratiche. Rapportarsi con gli stranieri non è sempre facile, bisogna vincere la loro naturale diffidenza e comprendere le diversità culturali: per questo credo che il mio ruolo, il mio lavoro teso più in generale ad avvicinare la comunità rumena ai servizi di Studio3A, sia prezioso, per ambo le parti". Il rapporto che si è instaurato è così stretto che Studio3A ha anche sostenuto una festa della comunità rumena organizzata lo scorso mese di dicembre a Padova in occasione delle feste natalizie e il Presidente della società, dott. Ermes Trovò, a conferma di quanto sia apprezzata questa vicinanza e sensibilità, ha avuto l'onore di salire e di intervenire sul palco accanto al console generale di Romania a Trieste, sua eccellenza Cosmin Victor Lotreanu, e ad altre eminenti figure. "Sono molto onorato di partecipare a questo significativo evento - ha detto nell'occasione il dott. Ermes Trovò, rivolto alle autorità e alla platea -: la comunità rumena è la più numerosa in Italia e riteniamo fondamentale stringere con essa delle fitte relazioni. E' importante sapere quali sono i propri diritti, tanto più per chi arriva da un altro Paese, e conoscere gli strumenti per difenderli e per farli valere: anche questo è un elemento centrale per una buona e completa integrazione. Studio3A è qui per questo ed è aperto ad ogni collaborazione".



RIGOPIANO: UNA "VALANGA" DI RESPONSABILITÀ DI "STATO"

Studio3A si sta battendo per fare luce sui fatti e rendere giustizia a Giampaolo Matrone, uno dei superstiti, e alla moglie Valentina, una delle 29 vittime

Sul più grave disastro provocato da una valanga in Italia si sono scritti fiumi d'inchiostro. Il 18 gennaio 2017 a Rigopiano, nel comune abruzzese di Farindola, una slavina staccatasi da una cresta sovrastante travolge l'Hotel Rigopiano-Gran Sasso Resort, dove si trovano 40 persone (28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 membri del personale) con conseguenze apocalittiche. Il bilancio finale è di 29 vittime e 11 superstiti, tra cui Giampaolo Matrone, l'ultimo a essere estratto vivo da quell'inferno di ghiaccio, dopo 62 ore, ma a un prezzo altissimo: il pasticcere di Monterotondo, rivoltosi a Studio 3A per ottenere giustizia, ha perso l'uso del braccio destro e, parzialmente, della gamba destra ma, soprattutto, ha perduto l'amata moglie Valentina, che non ce l'ha fatta. La pagina che resta da scrivere è invece quella delle responsabilità, non limitate ai permessi edilizi per la costruzione dell'albergo in un sito a rischio valanghe, ma che chiamano in causa l'intera macchina della prevenzione e dei soccorsi. Le indagini della Procura di Pescara stanno portando alla luce, tra la rabbia del Comitato familiari delle vittime, gravi ritardi e lacune: gli indagati sono 23, tra cui l'ex prefetto di Pescara, accusato di essersi attivato troppo tardi per sgomberare la neve dall'unica via di fuga nonostante gli allarmi lanciati dall'hotel ma colpevolmente sottovalutati, cinque funzionari della Regione, che non ha redatto la carta sul rischio valanghe prevista per legge e che avrebbe imposto il divieto di utilizzo del resort nei mesi invernali, il presidente della Provincia di Pescara, tre sindaci di Farindola... Una catastrofe di Stato.

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- **responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi**
- incendi
- sinistri esteri
- **sinistri catastrofali**
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- **consulenza civile e penale**
- **servizio legale**
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- **assistenza alle indagini**

area medico legale

- **consulenza medico legale**
- **consulenza medico specialistica**
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- **consulenza tecnico peritale**
- **ricostruzioni dinamiche**
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Angelo Novelli - consulente personale

COSTANTEMENTE AL FIANCO DEI NOSTRI ASSISTITI

Il mio impegno per Giampaolo Matrone e la sua famiglia è stato più che totale, non perché non lo sia sempre, ma perché qui si tratta di una situazione di estrema gravità e complessità e i nostri assistiti, di riflesso, hanno esigenze particolari. Il mio ruolo non si è limitato a fare da collegamento con l'area tecnica per l'espletamento delle attività di gestione della pratica. Ho seguito passo passo Giampaolo, accompagnandolo alle visite mediche e agli incontri con i periti, affiancandolo nelle manifestazioni del Comitato familiari delle vittime e, in coordinamento con l'ufficio Relazioni Esterne, fornendo indicazioni e portando, dove necessario, il mio contributo tecnico anche durante le interviste e i servizi dei media.

Avv. Andrea Piccoli - penalista del Foro di Treviso

UN COSTANTE "COMPULSARE" SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE INDAGINI

Appena assunto il mandato da Giampaolo Matrone e dai familiari, ho iniziato a "compulsare" la Procura di Pescara sullo stato di avanzamento del procedimento e chiesto il fascicolo, a cui però non si può ancora accedere non essendo concluse le indagini preliminari. Ma ormai ci siamo e, una volta acquisiti gli atti, potremo studiare le migliori strategie. Mi sono confrontato anche con i legali dei familiari delle altre vittime per fare il punto sulla situazione e ho depositato la nomina del prof. Corbo come perito tecnico di parte.

Dott.ssa Roberta Zecchin - Responsabile Sinistri Complessi

IL MEGLIO PER GARANTIRE UN DOVEROSO RISARCIMENTO AGLI ASSISTITI

Appena aperta la posizione, abbiamo inviato una richiesta danni per conto di Giampaolo Matrone, della figlia e dei suoi familiari a tutti i soggetti coinvolti (Pubbliche Amministrazioni e privati) e abbiamo ricevuto già i primi riscontri da alcuni Enti e compagnie di assicurazione. Analogamente, stiamo tutelando Giampaolo anche per le gravi lesioni fisiche subite, che gli hanno causato handicap permanenti e l'impossibilità di continuare il suo lavoro: l'abbiamo già fatto sottoporre a una visita prognostica di parte per valutare le sue condizioni fisiche. Parallelamente, stiamo monitorando il procedimento penale in

collaborazione con il penalista della famiglia, Avv. Piccoli, e abbiamo messo a disposizione come consulente di parte per le valutazioni tecniche sull'incidente un professionista del calibro dell'ing. Corbo, già docente di prevenzione incendi e difesa civile alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e di sicurezza ambientale alla Sapienza di Roma, uno dei massimi esperti del settore e che è stato anche Prefetto e direttore generale della Protezione civile-Servizi antincendio al Ministero dell'Interno.

Prof. Ing. Leonardo Corbo - esperto in sicurezza antincendio

RESPONSABILITÀ A TUTTI I LIVELLI

Ho subito iniziato a esaminare tutti gli aspetti della catastrofe di Rigopiano, peraltro segnalata fin dal 1997 tra le situazioni a rischio valanga. Per completare il lavoro attendo il fascicolo penale, ma ho già formulato le prime osservazioni, analizzando i fatti argomento per argomento e soggetto per soggetto. E gli "appunti" da fare sono tanti. Si profila una catena di gravi responsabilità che in qualche modo hanno "congiurato" tutte al verificarsi dell'evento e che coinvolgono tutti livelli amministrativo-politici: in particolare, il Comune, per le autorizzazioni rilasciate all'albergo, in parte la Provincia per la competenza stradale, ma soprattutto il Prefetto, che doveva dichiarare lo stato di emergenza e sgomberare l'hotel. E, per citare la massima latina "delegatus delegare non potest", nessuno potrà scaricare la colpa sull'altro.

Dott. Nicola De Rossi - Ufficio Relazioni Esterne

UN PRESSING CONTINUO PER TENERE ACCESI I RIFLETTORI SULLA TRAGEDIA

Su una vicenda di tale portata, il coinvolgimento dell'Ufficio Relazioni Esterne non poteva che essere massimo. In sinergia col nostro assistito, abbiamo cercato di dare massimo risalto alle manifestazioni di ricordo delle vittime e alle iniziative di protesta organizzate in questi mesi, aggiornando i media anche sugli sviluppi delle indagini e del procedimento. Inoltre, abbiamo gestito e coordinato le numerose interviste, specie sulle reti televisive che hanno chiesto la presenza di Giampaolo Matrone, uno dei "simboli" di Rigopiano. In questa catastrofe il ruolo dell'opinione pubblica è essenziale, anche per stimolare inquirenti, magistratura ed enti preposti a fare al più presto piena luce sui fatti e sulle responsabilità.

Giampaolo Matrone - Il superstite

"NON MI FERMERÒ FINCHÉ NON AVRÒ OTTENUTO VERITÀ E GIUSTIZIA"

Da quando mi hanno estratto dalle macerie il mio scopo è ottenere giustizia: per Valentina, l'angelo che mi ha dato la forza di tenere duro, per nostra figlia Gaia, che non rivedrà più la mamma, per tutte le vite distrutte sotto l'hotel, per le loro famiglie. E per me, che sono rimasto invalido. Mi sono affidato a Studio 3A perché mi affianchi in questa battaglia. Rigopiano è una pagina vergognosa del nostro Paese: devo tutto a chi mi ha salvato, ma non dimentico che ci hanno lasciato marcire come topi. Le istituzioni ci hanno sulla coscienza. Perché non sono venuti a tirarci fuori prima che cadesse la valanga, non hanno mandato le turbine o gli elicotteri? Pretendo risposte. Alla notizia che gli indagati sono saliti a 23 non ho trattenuto le lacrime. E ne mancano ancora. Chi ha sbagliato paghi e si dimetta dalle cariche pubbliche che ricopre tuttora. Dalla magistratura deve arrivare un segnale forte: mai più queste stragi.



APPROFONDIMENTI
Studio3Abreakingnews



ANCHE I NONNI NON CONVIVENTI HANNO DIRITTO AD ESSERE RISARCITI QUANDO IL LAVORO DI STUDIO 3A CONTRIBUISCE ANCHE A FARE GIURISPRUDENZA


Oltre che un'ingiustizia morale, Studio3A riteneva fosse in contrasto con i nuovi orientamenti giuridici il rifiuto dell'assicurazione di risarcire due nonni per la tragica morte del nipote solo perché non abitavano assieme. Di qui la scelta di andare fino in fondo, premiata dal Tribunale con una sentenza che farà scuola. Nel 2011 Filippo Salamone, 23 anni, nato e vissuto a Palermo prima di trasferirsi a Mestre, resta vittima di un terribile incidente, travolto in scooter da un'auto che, facendo un'inversione, gli taglia la strada: nessun dubbio sulle responsabilità del conducente, condannato a un anno. Studio3A ottiene un congruo risarcimento per tutti i familiari eccetto che per i due nonni, palermitani. La compagnia dell'auto, Zurich, oppone la datata tesi giurisprudenziale secondo cui, nel danno

non patrimoniale da perdita del congiunto, il rapporto nonni-nipoti per essere rilevante va ancorato al presupposto della convivenza.

Posizione che Studio3A contesta ritenendola superata dai tempi e dalle ultime pronunce della Cassazione e obiettando che la convivenza non può avere rilievo decisivo per escludere il pregiudizio subito per la perdita di un congiunto, tanto più in presenza di circostanze che attestino il perdurare del naturale vincolo di affetto: i due nonni, abitando vicino, avevano visto crescere Filippo con cui avevano sempre mantenuto stretti rapporti.

Si va quindi in causa e il giudice Luca Trognacara, del Tribunale di Venezia, di recente ha dato ragione ai ricorrenti, condannando Zurich a liquidare ai due anziani un'importante cifra e riaffermando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, "in base ai quali è ammissibile il titolo risarcitorio in capo ai nonni, a prescindere dalla convivenza, in forza del combinato disposto del vincolo di sangue con il rapporto tenuto con il nipote, anche in supplenza dei genitori impegnati in attività lavorative e da cui è quindi derivato un intenso legame affettivo che si preserva anche nel passaggio all'età adulta - scrive il giudice - (...)

Sussiste una chiara tendenza legislativa ad attribuire un sempre maggiore riconoscimento giuridico al ruolo sociale dei nonni nel contesto familiare. (...) I giudici della Suprema Corte hanno cessato di ritenere il requisito della convivenza determinante per accedere al risarcimento dei danni, potendo valere altri elementi come un'assidua frequentazione o molteplici contatti telefonici e telematici per provare un legame affettivo intenso e costante". "Una sentenza rilevante anche sul piano giuridico - commenta il Presidente di Studio3A, dott. Ermes Trovò -, che rende giustizia a Filippo e Vincenza, i quali erano tanto legati al loro nipote, ma anche a tutti i nonni d'Italia: ora sarà più difficile per le compagnie negare loro il diritto al risarcimento".



MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

134



Anche tra metà novembre 2017 e fine gennaio 2018 l'attività di Studio3A ha attirato l'attenzione dei principali quotidiani, che hanno seguito gli sviluppi dei molti casi di cronaca gestiti dalla società: l'omicidio Gugliotta, la tragedia di Rigopiano, infortuni sul lavoro come quello di Andrea Dalan, procedimenti per incidenti stradali conclusi con la condanna dei responsabili, si veda quello di Fabio Pittori, tante vicende di mala sanità, come quelle di Antonio Pesce o Angelo Laudoni... La carta stampata, come gli altri media, ha dato risalto anche alle iniziative sociali dello studio, come l'App per la sicurezza stradale sulla SS 106.

39



Pure le emittenti hanno dato ampio spazio alle vicende di cui si occupa Studio3A, anche con interviste al Presidente e ai tecnici dello studio nonché agli assistiti. Una "copertura" non limitata alle tv locali, ma estesa ai network nazionali, sia del servizio pubblico sia di Mediaset. Spiccano gli approfondimenti dedicati da "I Fatti Vostri" al caso Roncucci e da "Quinta Colonna" all'assassinio di Maurizio Gugliotta, il servizio di Studio Aperto sul caso di mala sanità costato la vita a Carletto Ortolan, e i numerosi servizi, anche di apertura, andati in onda nei telegiornali regionali della Rai.

231



Sicuramente importante, infine, anche la presenza di Studio 3A nell'informazione on line. I siti dei principali quotidiani, compresi quelli "gettonatissimi" di Repubblica e del Corriere della Sera, quelli delle emittenti televisive, tutto il circuito Today, Fanpage.it e le testate giornalistiche web locali hanno puntualmente veicolato le notizie relative a Studio3A, che in più di qualche caso sono state anche oggetto di "lanci" dell'Ansa e di altre autorevoli agenzie d'informazione.

CASO RONCUCCI, IL GIP VUOLE VEDERCI CHIARO

I FATTI VOSTRI, RAI DUE - 30 GENNAIO 2018



La nota trasmissione condotta da Giacarlo Magalli è tornata ad occuparsi del caso di Sara Roncucci, la mamma di 31 anni, di Latina, deceduta nel dicembre 2016 dopo un calvario di quattro mesi iniziato da un intervento di routine. Gli autori hanno invitato in studio la sorella Sabrina e il dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio 3A, che assiste la famiglia. Al centro dell'intervista la decisione del Gip di Bergamo di non accogliere la richiesta di archiviazione del Pm e di fissare un'udienza ad hoc: nel procedimento figurano indagati 25 sanitari di tre strutture. "Una decisione che abbiamo accolto con favore - ha detto il dott. Trovò - Il medico legale ha stabilito che al Pronto Soccorso di Latina non hanno agito correttamente discostandosi dalle linee guida e che molto probabilmente una diversa gestione della paziente avrebbe potuto salvare Sara, ma non ha saputo quantificare questo grado di probabilità. Riteniamo doveroso che in una vicenda di tale gravità il giudice voglia vederci chiaro fino in fondo".

GIUSTIZIA PER MAURIZIO UCCISO DA UN NIGERIANO

QUINTA COLONNA, RETE 4 - 30 NOVEMBRE 2017



In una puntata sulla sicurezza nelle città, il programma di Paolo Del Debbio ha riservato ampio spazio alla tragedia di Maurizio Gugliotta, il 51enne di Settimo Torinese accoltellato a morte, per futili motivi, da un giovane nigeriano al mercato del libero scambio di Torino il 15 ottobre 2017, invitando in trasmissione la moglie Carmela, il figlio Daniele e il dott. Giancarlo Bertolone di Studio 3A, che li assiste a titolo gratuito. I familiari, con una testimonianza forte ma composta e di grande dignità, hanno chiesto giustizia. Il dott. Bertolone ha fatto il punto sulle indagini ma anche sollevato, sul piano civile, la questione delle lacune della legge italiana "che - ha osservato - ha recepito con grave ritardo le direttive europee tese a prevedere norme minime di tutela delle vittime della criminalità e delle loro famiglie, compreso il diritto a essere risarcite nei casi, come questo, in cui il responsabile sia nullatenente, e ha anche stabilito criteri di accesso e risarcimenti ridicoli".

NUOVA "APP" PER LA SICUREZZA STRADALE

TG NEWS, LAC – 23 NOVEMBRE 2017



Ha avuto ampio risalto su quotidiani ed emittenti tv della Calabria, che vi hanno dedicato diversi servizi e interviste al Presidente, dott. Ermes Trovò;

la presentazione di una nuova app per smartphone lanciata dall'Associazione Basta Vittime sulla Statale 106 con Studio3A: il dispositivo consente agli utenti di essere informati in tempo reale su tutte le criticità della pericolosa arteria ma anche di segnalarle, creando una "comunità virtuale responsabile".

LA CAVA DI MARMO PERDE ANCHE I "PEZZI"

IL GIORNALE DI VICENZA – 17 NOVEMBRE 2017



Il quotidiano vicentino ha dato notizia dell'ennesimo problema ambientale e di sicurezza causato dalla contestata attività cavoraria, con un masso

pericolante che incombeva su Contrada Tommasoni, e dell'intervento di Studio3A per l'incolumità dei residenti.

16 MESI AL CAMIONISTA CHE HA TRAVOLTO FABIO

IL CORRIERE ADRIATICO – 23 NOVEMBRE 2017



Il giornale marchigiano dà risalto alla condanna del camionista che ha investito e ucciso un altro autotrasportatore maceratese in autostrada,

con il relativo risarcimento stabilito per la famiglia, per la quale Studio3A si è subito attivato e battuto.

MEDICI RESPONSABILI DEL DECESSO DI ANTONIO PESCE

NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA – 2 DICEMBRE 2017



Vasta eco nei media per le conclusioni della perizia medico legale sulla morte, per una caduta dal letto d'ospedale, del 64enne tarantino: Studio3A

patrocina la famiglia. I sanitari - gli indagati sono dieci -, nonostante i segnali, non monitorarono il paziente.

CLINICA NEGLIGENTE: ANZIANO ESCE E MUORE DI FREDDO

REPUBBLICA – 29 DICEMBRE 2017



Anche le testate nazionali hanno riferito dell'assurda fine di un 78enne di Roma, affetto dal morbo di Parkinson, che la casa di riposo a cui era stato

affidato non ha controllato: indaga la Procura, dopo l'esposto dei familiari affiancati da Studio3A.

LA VERITÀ SULLA MORTE DI ANDREA DALAN

TGR VENETO, RAI TRE – 18 GENNAIO 2018



Un lungo servizio con intervista al dott. Ermes Trovò sulla chiusura delle indagini sull'incidento sul lavoro dell'operaio di Mira, deceduto, come stabilito dal Pm, non per una fantomatica caduta, ma perché stritolato dai denti di una benna manovrata dal padre del titolare dell'autodemolizione: era stato proprio Studio3A, che segue la famiglia, a chiedere alla Procura di verificare quest'ultima versione dei fatti, contribuendo a ripristinare la verità.

DIMESSO DAL PRONTO SOCCORSO, SPIRA DUE GIORNI DOPO

IL RESTO DEL CARLINO – 3 GENNAIO 2018



Uno dei tanti tra articoli e servizi tv dedicati a uno dei due inquietanti casi di presunta mala sanità seguiti da Studio3A a gennaio tra Rovigo e Ferrara, costati la vita a Carletto Ortolan e Luigi Marangoni: per la morte del secondo sono indagati 9 medici ferraresi.

COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE L'INCIAMPATO

IL MATTINO DI PADOVA – 9 GENNAIO 2018



Il principale quotidiano padovano dà conto della causa civile vinta da un 75enne di Camposampiero feritosi seriamente dopo una brutta caduta sulla strada dissestata e rivoltosi da Studio 3A per far valere i propri diritti: il Comune dovrà risarcirlo.

TRUFFATORE COSTRETTO A RESTITUIRE I SOLDI

IL CENTRO – 18 GENNAIO 2018



Il giornale abruzzese racconta la battaglia, anche mediatica, vincente di Studio 3A per mettere in guardia i cittadini dal cadere nella trappola di un

"ingegnere della truffa" e per farsi restituire la somma indebitamente spillata ad un proprio assistito.

A UN ANNO DALLA CATASTROFE DI RIGOPIANO

IL MESSAGGERO – 18 GENNAIO 2018



Nel pezzo, uno dei tantissimi usciti in questi mesi, si fa il punto sulle indagini e sui risarcimenti alle vittime nel primo anniversario della


tragedia e si accenna anche alle iniziative avviate da Studio 3A per tutelare il proprio assistito, Giampaolo Matrone.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Jacopo Arianna Andrea Stefano Lorena Luigi Marco Eloisa Chiara Roberta Maximiliano Micaela Alessandro Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Nicola Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore Ermes Sirm



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews

LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE **VALORE** AI DIRITTI


VALORE®
SPA

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.



STUDIO3A®
DALL'UN VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



Ernes Simona Linda Nie Diego Alessandra Massimo Veronica Francesco Elisa Eva Giulia Roberta Silvia Nadia Alessandra Elisa Irene Modestino Marco Fabio Nicola Michele Marta Martina Giulia Angelo Luigi Domenico





STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

IL GIUSTO RISARCIMENTO È UN DIRITTO

LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
RISARCISCONO IN MEDIA FINO
AL 58% IN MENO DEL DOVUTO

STUDIO 3A® È AL FIANCO DI OGNI SUO ASSISTITO PER
INCIDENTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
INFORTUNI SUL LAVORO
CASI DI MALASANITÀ
SINISTRI GRAVI
DANNI DA INCENDI
RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDENNIZZI DA POLIZZA ASSICURATIVA
DANNO AMBIENTALE
SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO



WWW.STUDIO3A.NET



800 09 02 10